

GLI *ULTRAS*: ANALISI GLOBALE DEL FENOMENO E DELLE POLITICHE DI CONTRASTO ALLO STESSO

STEFANO D'AURIA*

SOMMARIO: Introduzione - Origini e storia del fenomeno - Recente metamorfosi del mondo calcistico - Cultura e sottocultura del "tifo violento" - *Ultras* e politica - La risposta delle Istituzioni alla violenza negli stadi. La legge 4 aprile 2007 n. 41 - Il modello inglese e la "situazione" negli altri Paesi - Sintesi

1. Introduzione

Il fenomeno della violenza correlata al tifo sportivo costituisce da qualche tempo un fatto non più sporadico ma solito e caratterizzato da preoccupanti caratteristiche, quali l'alto numero dei soggetti e dei gruppi interessati, la premeditazione delle loro azioni, il livello organizzativo degli stessi e le modalità di estrema pericolosità del loro operato. La questione è estremamente attuale, soprattutto dopo la morte del giovane tifoso Gabriele Sandri¹ e dell'ispettore di Polizia Raciti².

Con il termine *ultras*³ si definisce il tifoso organizzato di una determinata società sportiva. L'*ultras* è caratterizzato da un forte senso di appartenenza al proprio gruppo e dall'impegno quotidiano nel sostenere la propria squadra, che raggiunge il culmine nel

*Criminologo, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

¹ L'11 novembre 2007 - a seguito di una rissa avvenuta nell'*autogrill* di Badia al Pino, lungo l'autostrada A1, nei pressi di Arezzo - un agente di polizia spara ed uno dei proiettili si rivelerà letale per il giovane tifoso della Lazio Gabriele Sandri (28 anni). Vertici calcistici e dirigenti del Viminale si riuniscono immediatamente, e alla fine decidono di sospendere Inter-Lazio, e di far cominciare le altre partite di serie A con 10 minuti di ritardo.

² Il 2 febbraio 2007, al termine dell'incontro di calcio Catania-Palermo (vince il Palermo per 2-1), fuori dallo stadio catanese "Angelo Massimino", inizia una vera e propria guerriglia urbana tra un gruppo di circa 250 "tifosi" catanesi e le forze dell'ordine. Gli scontri sono causa della morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti (40 anni).

³ Il termine *ultras* - o *ultrà* - deriva dal francese *ultra-royaliste*, indicante i più fanatici attori del Terrore bianco negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione Francese (1789).

corso delle competizioni sportive con altre squadre. Il gruppo al quale fa riferimento prende posto generalmente nel settore dello stadio denominato "curva", ovvero il settore "popolare"; negli ultimi anni, tuttavia, alcuni gruppi si sono collocati nel compartimento dello stadio definito "distinti", destinato solitamente ad un pubblico di ceto sociale più abbiente.


Il drammatico problema della violenza attuata da gruppi di spettatori, nell'ambito di manifestazioni sportive, non riguarda più solamente il calcio ma, seppure in forma di minore rilevanza, esso è presente anche in altri sport di squadra come la pallacanestro, l'hockey, la pallanuoto, ecc.. Il gioco del calcio, comunque, detiene ancora il primato. Ciò è dovuto principalmente all'alto numero di persone che seguono con interesse questo sport; ogni domenica si registra una media di almeno 30.000 spettatori a stadio per quanto riguarda la massima divisione – la serie A – alla quale vanno aggiunte migliaia di persone che seguono le varie partite nelle categorie inferiori e quelle presenti nei tornei amatoriali e dilettantistici. Sono circa tre milioni coloro che frequentano abitualmente gli stadi italiani⁴: tra questi si registrano fenomeni di devianza e di delinquenza tali da provocare problemi di ordine pubblico; i facinorosi costituiscono circa il 3-5% del totale, sono quindi almeno 100-150 mila persone (Bruno, 2005: 115). Il numero è tutt'altro che trascurabile tenuto conto del fatto che sono proprio questi i più assidui frequentatori degli stadi, quelli che seguono con maggiore continuità la propria squadra nelle "trasferte". La loro presenza – nel corso delle manifestazioni sportive – è divenuta una minaccia per la regolarità delle gare e per la sicurezza stessa degli atleti oltre che per quella degli altri spettatori.

Esaminando in maniera più particolare i dati provenienti dal Ministero dell'Interno, emerge che gli episodi di violenza riconducibili all'attività dei gruppi *ultras* hanno raggiunto il picco massimo nella stagione 1990/91 – con circa 75 incidenti – per poi pian piano ridursi a partire dal campionato 1994/95. Il 45% degli incidenti *de quibus* è da attribuirsi a risse tra tifoserie rivali; il 21%, invece, agli scontri tra tifosi e forze dell'ordine; solo lo 0,8% alla contestazione delle decisioni arbitrali. Dal 1995 il numero dei feriti è aumentato

⁴ L'interesse per il gioco del calcio è andato aumentando negli ultimi anni travalicando l'ambito puramente sportivo sino ad investire interessi economici di ampia portata. Per avere un'idea delle proporzioni del fenomeno basta pensare alle tirature dei giornali nazionali di solo interesse sportivo, agli ampi spazi dedicati dalle televisioni e dalle radio nazionali e locali, agli *sponsor* che coprono ormai, in tutti i settori, gli alti costi di gestione, alle industrie di abbigliamento sportivo, ecc..

costantemente sino al 2000/01 per poi stabilizzarsi. Nella stagione 2002/03 ci sono stati 850 feriti, più del 77% rispetto al 2001/02; di questi, 612 provenivano dalle forze dell'ordine⁵. Nel corso del campionato 2002/03 sono state arrestate 256 persone, più del 51% rispetto al precedente campionato; tale incremento va attribuito all'entrata in vigore di norme di legge maggiormente restrittive quali: la possibilità di fermo nelle 36 ore successive ai fatti delittuosi, l'utilizzo di strumenti tecnologici per l'identificazione dei responsabili delle azioni "penalmente rilevanti", ecc.⁶. Sedici sono le persone decedute - nel periodo compreso dal 1979 al 2003 - a seguito di incidenti collegati alla violenza delle tifoserie (Polizia di Stato, 2002-03). Nell'ultimo quinquennio - nonostante il verificarsi di avvenimenti "negativi" che hanno avuto grande impatto sull'opinione pubblica⁷ - gli atti criminosi connessi alle manifestazioni sportive sono diminuiti (Bondini 2008). Nella stagione 2007/08, gli incontri nei quali si sono verificati episodi di violenza dai quali sono scaturiti feriti hanno visto un calo del 9,4% rispetto alla stagione precedente (2006/07) che conferma un *trend* positivo iniziato già dal campionato 2004/05 rispetto al quale la diminuzione complessiva è stata del 47,6%⁸ (Ministero dell'Interno, 2008: 4).

Incontri con feriti




⁵ L'incremento complessivo del numero delle vittime rispetto al 2001/02 è dovuto esclusivamente all'aumento dei feriti tra le forze dell'ordine: 612 rispetto ai 345 del 2001/02. Il numero dei contusi tra i "civili" è rimasto sostanzialmente invariato: 238 nella stagione 2002/03, 240 nel 2001/02.

⁶ Un esame più minuzioso della normativa di contrasto al fenomeno del "tifo violento" verrà svolto in un successivo paragrafo.

⁷ Ci si riferisce sempre all'omicidio dell'Ispezzore Raciti e del giovane tifoso Sandri.

⁸ In 5 anni, il numero dei feriti si è ridotto ad un quarto.

Totale feriti



2. Origini e storia del fenomeno

Il tifo calcistico nasce in Italia negli anni Cinquanta. È in questo periodo che i primi tifosi delle squadre di calcio iniziano a riunirsi in gruppo. A Torino, con i “Fedelissimi Granata 1951”, nascono i primi esempi di questo fenomeno, che inizia poi a diffondersi anche in Inghilterra dove gli *ultras* vengono denominati *hooligans*⁹. In Italia, il primo gruppo *ultras* vero e proprio è quello della “Fossa dei Leoni” di Milano, formatosi nel 1968 e sciolto nel 2005. Ai tifosi della Sampdoria e del Torino va il primato di aver utilizzato per primi la parola *ultras* nella loro denominazione, rispettivamente “Ultras Tito Cucchiaroni” e “Ultras Granata”.

Nel corso degli anni Sessanta, queste nuove strutture aggregative iniziano a svilupparsi intorno alle grandi squadre di calcio dell'epoca ed i loro membri si distinguono dai *supporter* tradizionali per il modo attivo ed organizzato di incoraggiare la loro squadra del cuore. Ogni gruppo *ultras* comincia a caratterizzarsi con un nome simbolico ed uno striscione dietro cui radunarsi. Nascono le coreografie per sostenere la propria squadra: si cantano inni, gli stadi si riempiono di bandiere, si lanciano coriandoli e si accendono i primi fumogeni. Contemporaneamente nascono e si sviluppano la competizione e la rivalità con i gruppi *ultras* di altre squadre.

Negli anni Settanta, lo sviluppo dei gruppi *ultras* coincide con un periodo “burrascoso” del clima politico-sociale italiano caratterizzato dalle imperversanti battaglie politiche colme di episodi violenti ed anche terroristici. Il *modus operandi* degli *ultras* tende,

⁹ Vi sono differenze fondamentali tra i due modi di essere *ultras*: in Inghilterra, viene lasciato maggiore spazio ad azioni spontanee; mentre in Italia, si tende a coordinare i vari elementi in un'unica voce. Questa diversità è presente anche per quanto riguarda le modalità estetiche del tifo: in Inghilterra si predilige l'impatto vocale a quello visivo e non vengono usati i tamburi, presenti invece nelle colorite “curve” italiane.

quindi, sempre più ad assimilare le tecniche di guerriglia urbana, prerogativa dei cortei e delle manifestazioni di protesta. I cori, l'abbigliamento paramilitare, la simbologia riportata sugli striscioni, i nomi stessi dei gruppi sono molto spesso "presi in prestito" dai gruppi estremisti operanti in campo politico¹⁰.

È in questo periodo che le società di calcio iniziano a legittimare i vari gruppi di *ultras* – contraddistinti da denominazioni di carattere sempre più "feroce": *Commandos, Eagles, Feddayn, Ultras, Fosse, Brigade*, ecc. - che tendono ad accogliere gli elementi più fedeli, più determinati e più coinvolti della tifoseria. La costituzione di tali gruppi aggregativi – che incominciano ad assumere una struttura organizzativa più stabile – viene interpretata dalle società come simbolo di attaccamento alla squadra tanto da consentire ai vari gruppi di *ultras* di ottenere posti privilegiati nei settori popolari degli stadi, di poter portare striscioni e bandiere, di seguire in maniera "organizzata" la squadra in trasferta. Tali "favori" sono avvenuti soprattutto tramite l'erogazione di contributi e facilitazioni economiche ed attraverso la prevendita di biglietti ed abbonamenti (Bruno, 2005: 116).

Dopo il 1980, tutte le squadre professioniste di calcio hanno almeno un gruppo *ultras*. Il modello italiano si espande in tutto il resto dell'Europa. Specialmente nei Paesi latini – Spagna, Portogallo, Francia – ma anche in Svizzera e nelle repubbliche della ex Jugoslavia: Slovenia, Croazia e Serbia. È in questo periodo che le tifoserie iniziano a compiere atti vandalici ed episodi di teppismo di una certa consistenza incominciando, quindi, a rappresentare per le forze di polizia un serio problema da arginare nel modo più efficace possibile.

Con gli anni Novanta, il modello delle tifoserie italiane si diffonde anche in Irlanda, in Scozia, nei Paesi Bassi e in Germania. Con la diffusione del gioco del calcio in Paesi extraeuropei – quali il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, ecc. – incominciano, anche qui, a svilupparsi i primi gruppi *ultras* che adottano i criteri di riferimento presenti in Italia, almeno per quanto riguarda l'estetica. In Europa, all'interno degli stadi, gli *ultras* divengono sempre più i dominatori delle "curve". Lo scontro con i gruppi rivali si inasprisce, le risse sono frequenti e molto spesso vengono usati coltelli e razzi. Il problema della violenza nel calcio si aggrava sempre più degenerando, in molti casi, in veri e propri atti di ribellione contro

¹⁰ Il rapporto tra l'estremismo politico ed il mondo *ultras* sarà esaminato più dettagliatamente in un paragrafo successivo.

le forze dell'ordine ed in episodi di violenza a tratti gravissimi. Tra questi, uno dei più significativi è avvenuto il 29 gennaio 1995 quando, qualche minuto prima dell'incontro Genoa-Milan, un ultrà genoano viene ucciso da una coltellata¹¹. L'episodio ha indotto i rappresentanti della maggior parte dei principali gruppi *ultras* italiani ad indire un raduno che ha rappresentato un importante tentativo di autoregolamentazione negli scontri¹².

Attualmente, i gruppi di *ultras* costituiscono ancora una delle componenti più importanti del mondo del calcio. Dispongono di sedi, diffondono le loro comunicazioni tramite siti *web*, libri, riviste autoprodotte, note come "fanzine", ecc.. Il calcio – nell'Italia degli ultimi anni – è mutato, diretto sempre più verso obiettivi maggiormente commerciali e meno sportivi, con conseguente cambiamento anche del mondo *ultras*.

3. Recente metamorfosi del mondo calcistico

Non è solo la violenza, il teppismo e la repressione – a ridosso del 2000 – a caratterizzare lo scenario delle tifoserie calcistiche italiane. È in questo periodo che comincia a diffondersi l'uso della rete informatica Internet e inizia ad affermarsi in maniera sempre più solida il cosiddetto "calcio moderno". Gli *ultras*, movimento di matrice giovanile, iniziano ad impadronirsi con grande rapidità delle nuove tecnologie con particolare interesse per il *web*. Dalla metà degli anni Novanta, cominciano a nascere i primi siti *ultras* con riferimento a gruppi specifici, i quali contengono la storia del gruppo, le foto delle curve in festa, *forum*, *chatline*, ecc.. La padronanza delle tecniche informatiche¹³, da parte dei giovani *ultras*,

¹¹ L'ultrà genoano ucciso si chiamava Vincenzo Claudio Spagnolo, "Spagna" per gli amici, ed aveva 25 anni. Negli anni i tifosi rossoblu hanno sempre ricordato "Spagna" con celebrazioni e partite di calcio.

¹² In un documento conclusivo, gli *ultras* condannarono con decisione l'utilizzo delle armi da taglio nel corso degli scontri; vennero condannate, inoltre, anche le aggressioni cosiddette "multi-contro-uno". Si auspicò, infine, un ritorno ai vecchi codici di comportamento *ultras*. A seguito di questo "cambiamento di rotta" da parte delle tifoserie, si assiste a due fenomeni apparentemente antitetici: il numero degli incidenti violenti diminuisce al ritmo di circa il 40% annuo, mentre il numero dei feriti – soprattutto tra gli appartenenti alle forze dell'ordine – aumenta sensibilmente (si va dai 400 feriti del 1995/96 ai circa 1.200 del 1999/00). Questi dati sono riconducibili ad una metamorfosi della strategia dei gruppi *ultras* i quali iniziano a preferire lo scontro con le forze dell'ordine a quello con le tifoserie rivali.

¹³ Questi siti rappresentano anche dei luoghi ideali per fare proselitismo politico, magari attraverso l'uso di particolari iconografie.

aumenta sempre più¹⁴; in rete si trovano ormai fotografie ad alta risoluzione che ritraggono i tifosi in trasferta, gli striscioni, le coreografie delle curve, gli scontri, i video, gli mp3 di cori, le fanzine in formato pdf¹⁵. Nei siti *de quibus* è facile trovare spazi e articoli nei quali viene esaltata la mistica della violenza, oltre a documenti o racconti – più o meno fantasiosi – di imprese riguardanti scontri con tifoserie avversarie o con le forze dell'ordine; ma il *web* rappresenta per gli *ultras* anche uno strumento per riconoscersi, per mostrarsi gli uni agli altri¹⁶, per incontrarsi e per parlarsi in qualche modo dei temi di loro interesse (Francesio, 2008: 131-133).

Sono cambiati gli *ultras* ma è cambiato anche il calcio: «sempre meno passione e sempre più *business*, sempre meno sport e sempre più *marketing*, sempre meno fatica e sudore di tifosi e sempre più rilassatezza salottiera di spettatori. Sempre meno reale e sempre più *reality*. La televisione si è presa il calcio, il tifo, il cuore e se li sta mangiando» (Francesio, 2008: 134). Altro punto fondamentale nel cambiamento *de quo* è stato il connubio calcio-*pay tv* che ha decretato la fine della “sacralità della domenica calcistica italiana” introducendo i posticipi serali, lo spostamento delle partite della serie B al sabato, l'anticipo del venerdì sera, turni infrasettimanali, ecc.¹⁷, con la possibilità per chiunque di vedere qualsiasi partita dei campionati delle serie A e B in diretta in televisione, sul *computer*, sul telefonino, naturalmente a pagamento ma ad un prezzo notevolmente minore rispetto a quello di un biglietto per l'ingresso alle curve dello stadio. Questi mutamenti tecnologici hanno trovato la loro principale ragione – se non l'unica – nel profitto economico e, difatti, grazie ad essi, le maggiori società calcistiche hanno ottenuto un grande aumento degli introiti. Introiti, però, che le stesse società hanno sperperato senza investirli per il miglioramento degli impianti in modo da renderli più appetibili al grande pubblico¹⁸. La

¹⁴ Tra i migliori siti degli *ultras*, c'è www.asromaultras.it, in rete dall'aprile del 1999. Ricco ed aggiornato, costituisce un vero e proprio punto di riferimento *on-line* per gli appassionati della curva Sud dello stadio Olimpico, oltre ad uno strumento di informazione per i tifosi di tutte le curve italiane.

¹⁵ Del resto, le fanzine cartacee – di stampo anglosassone – non hanno mai riscosso grande successo nei tifosi italiani, i quali hanno trovato, in *Internet*, il primo e unico strumento di espressione comune e di costruzione di una comune identità.

¹⁶ Va comunque ricordato che esistono siti *Internet* legati al tifo ultra (fortunatamente una minoranza) che non fanno altro che comunicare messaggi beceri e di cattivo gusto che si concretizzano in una sequela di insulti razzisti e volgari.

¹⁷ L'introduzione dei posticipi serali – iniziati nel 1993 con la prima *pay-tv* italiana, Telepiù – ha condotto all'assenza per 14 anni di un *derby* milanese disputato la domenica pomeriggio.

¹⁸ Gli impianti sono divenuti sempre più vecchi, pericolosi e fatiscenti, ed i prezzi dei biglietti d'ingresso sono via via aumentati.

possibilità di vedere in diretta un *match* calcistico nel salotto di casa ha portato all'allontanamento delle famiglie e dei tifosi "moderati" dagli stadi che, attualmente, sono frequentati dai *vip* da un lato e dall'altro dagli *ultras* (Francesio, 2008: 135).

Ma non è solo la *pay-tv* l'unico fattore di mutamento del calcio italiano, c'è il *merchandising* incontrollato che ha portato alle maglie personalizzate, c'è stata la sentenza Bosman che permette l'utilizzo smodato di calciatori stranieri¹⁹, ci sono i presidenti proprietari di più squadre e i calciatori che passano da una squadra all'altra nel corso del campionato. Ci sono le società quotate in borsa ma prive di qualsiasi solidità economica con i bilanci "truccati", le fideiussioni, le "plusvalenze", l'ipervalutazione dei calciatori finalizzata alla manomissione dei bilanci. C'è il *doping* per potenziare le prestazioni degli atleti al fine di ottenere migliori *performance* con conseguente più disponibilità da parte degli *sponsor* e, quindi, – scopo ultimo e primo – maggiori entrate economiche. Tutto ciò nel contesto calcistico italiano, già colmo di scandali piccoli e grandi - dai passaporti falsi per tesserare i calciatori extracomunitari, ai "doni" finalizzati alla corruzione degli arbitri, ecc. – che hanno portato nell'estate 2006 al caso "Calciopoli". In tutta questa *bagarre*, gli *ultras* - i quali si sentono sempre più i depositari dei valori di un calcio antico, popolare e genuino che, alla luce delle suddette metamorfosi, sta oramai tramontando e scomparendo²⁰ – non rappresentano sicuramente l'unico problema del calcio italiano. Le società calcistiche li stanno allontanando ma, a differenza dell'Inghilterra²¹, in Italia il

¹⁹ Tale sentenza – emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nel 1995 - può permettere che vi siano squadre con la maggioranza dei calciatori stranieri o, addirittura, squadre composte da 11 giocatori stranieri che militano nel campionato italiano. Per stranieri, qui, si intendono i calciatori non italiani ma provenienti comunque da Paesi dell'Unione Europea; difatti, è sempre previsto un limite massimo al numero dei calciatori provenienti da Paesi extracomunitari che possono giocare in una squadra.

In ogni caso, l'esigenza di proteggere l'identità nazionale delle squadre, ha condotto la F.I.F.A. (guidata da Sepp Blatter, peraltro molto sensibile al problema), nel maggio 2008, ad approvare a larga maggioranza (155 voti favorevoli e 40 astensioni) una risoluzione a favore dell'introduzione del meccanismo definito "6+5", ovvero una limitazione ad un massimo di 5 giocatori stranieri (tetto massimo comprensivo sia di calciatori comunitari che extracomunitari) schierabili in campo da ogni squadra nelle competizioni ufficiali; il maggiore ostacolo da superare per la sua reale introduzione è però rappresentato dalla legislazione dell'Unione Europea.

²⁰ Il movimento *ultras* italiano – non condividendo la metamorfosi commerciale del calcio nel proprio Paese - ha dato vita a varie iniziative di protesta dirette alla ricerca e ad un ritorno alla "purezza delle origini".

²¹ In Inghilterra, sono state le società stesse, in prima persona, a prendere le distanze dai tifosi ritenuti scomodi e violenti.

problema è stato demandato allo Stato, quindi alle forze dell'ordine – Polizia e Carabinieri definiti i “blu” dai tifosi – ormai non considerate più, dagli *ultras* stessi, una forza terza e *super partes* bensì un gruppo rivale con il quale confrontarsi (Francesio, 2008: 135-137).

4. Cultura e sottocultura del “tifo violento”

L'universo *ultras* è composto da una pluralità di mondi, all'interno dei quali si scorgono facilmente decine di “ragazzi della porta accanto”. Studenti, impiegati di *call center*, commercianti, giovani insospettabili che, lontano dagli stadi e dalle sedi *ultras*, svolgono una vita del tutto normale e ordinaria.

Essere *ultra* vuol dire aderire ad una mentalità ed a riti codificati. Nulla a che vedere con regole e stili della criminalità comune. Leggendo il testo di riferimento, per coloro che appartengono al mondo del “tifo estremo”, più noto degli ultimi anni – *Fedeli alla tribù* di John King²² - emerge che nel comportamento degli *ultras* si delineano uno stile di vita, una serie di simboli mentali che, nei cosiddetti anni del “vuoto ideologico”, riempiono il cuore e la testa di migliaia di tifosi. Lo stesso discorso è valido per altri libri – l'intramontabile *Febbre a 90°* di Nick Hornby e *Tolleranza zero* di Irvine Welsh²³ - che costituiscono un supporto per coloro che intendono “leggere la cronaca” da un diverso punto di vista. Storie di ragazzi in bilico fra precarietà esistenziali, passioni travolgenti, senso di appartenenza, trascinati da una ferrea “logica del branco” che travolge le normali regole del “vivere civile” e ha come sbocco la violenza brutale (Desiati, 2007: 220-224).

In Italia abbondano le “autoproduzioni”, testi destinati principalmente a conservare la memoria di quei gruppi organizzati di “rispetto”, termine che – nel mondo *ultras* – pone in evidenza il livello di prestigio di una tifoseria; si tratta di titoli senza editore, prodotti da tifosi a proprie spese: *Il gruppo. Gli ultras juventini raccontano la loro vera storia*; *Brigate Nerazzurre Atalanta 20 anni di storia*; *Dalla Fiesole con tutto il cuore sui fiorentini. La violenza negli stadi. Quello che i media non vogliono sapere*²⁴ è, invece, un *pamphlet* che raccoglie 175 episodi di scontri tra tifosi raccontati da testimoni oculari oltre ad un insieme esauriente di episodi che consentono di conoscere storie sorprendenti di un paese dove la passione porta

²² In Italia è pubblicato dalla casa editrice Guanda.

²³ Entrambi sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Guanda.

²⁴ Scritto dall'*ultra* italiano Ivan Luraschi.

a viaggi lunghissimi, notti all'addiaccio e attese spasmodiche. Altri testi che hanno avuto una discreta diffusione sono *A guardia di una fede, gli ultrà della Roma siamo noi*, scritto da Vincenzo Patanè Tarsia e pubblicato dalla Castelvecchi che contiene molte foto ed interviste sull'argomento; *Un calcio in faccia. Storie di adolescenti ultras*²⁵ di Vincenzo Abatantuono che consiste in una raccolta di testimonianze – polemica e documentata – di un gruppo di ragazzi giovanissimi per i quali la passione per il calcio costituisce l'impulso ideale per tirar fuori la propria vitalità; *Io, ultras padrone del pallone* è, invece, un romanzo ambientato a Roma nella seconda metà degli anni Novanta²⁶ – scritto da Andrea Arena e pubblicato dalla Nuova Equilibri – il cui protagonista si divide tra amore, politica e fede laziale. Quello che sicuramente è uno dei migliori prodotti dal punto di vista letterario è *Furiosi* di Nanni Balestrini²⁷ che tratta gli spetti linguistici del mondo *ultras*, i suoi riti da tribù, oltre alle "imprese" più audaci dei tifosi. Balestrini ha un'intuizione di fondo – che, oltretutto, rende molto attuale il suo libro – sul fenomeno del tifo estremo: carpisce il filo conduttore, di matrice politica, che unisce certe energie sovversive maturate negli anni Settanta con quelle dell'attuale mondo ultrà. Un libro di culto, oramai introvabile, è *Ragazzi di stadio* di Daniele Segre²⁸: ricchissimo di fotografie, contiene il racconto di due gruppi di tifosi, gli *ultras* del Torino e quelli della Juventus, insieme alle interviste dei due capi del momento²⁹. Il titolo ricorda il pasoliniano *Ragazzi di vita* mostrando come il malessere espresso dall'inquieto e imprevedibile mondo *ultras* ha necessità anche di risposte culturali; determinate energie sovversive localizzate negli stadi sono del tutto simili a quelle che trovavano terreno fertile nelle periferie metropolitane italiane negli anni di piombo, prodotto di un malcontento e di un disagio sociale neanche tanto nascosto³⁰ (Desiati, 2007: 220-224).

Il "mondo culturale" degli *ultras* non è costituito soltanto da

²⁵ Pubblicato dalla casa editrice La Meridiana.

²⁶ Periodo particolarmente caldo per le tifoserie romane le quali tornarono a contendersi coppe e scudetti.

²⁷ Uscito la prima volta nel 1994, è stato di recente nuovamente pubblicato dalla casa editrice Derive Approdi.

²⁸ Uscito nel 1979 e pubblicato dalla Fondazione Mazzotta.

²⁹ Il Malgaro capo degli Ultrà Granata e Beppe Rossi fondatore dei Fighters juventini, tra i primi italiani ad adottare il modello del "tifo inglese".

³⁰ Estendendo lo sguardo a libri di riferimento provenienti dall'Inghilterra, dal mondo *hooligan*, vanno ricordati: un saggio antropologico scritto da Desmond Morris (pubblicato in Italia dalla Mondadori nel 1982) nel quale si raccontano usi, costumi, comportamenti, vestiario, ecc. degli *ultras*; *Hooligan, 30 anni di botte*, scritto da Martin King – con l'aiuto del giornalista Martin Knight (e pubblicato dalla Libreria dello Sport) – costituisce una vera autobiografia del perfetto *hooligan* nella quale viene

libri ma anche dal cinema il quale gode di una forte incidenza tra i tifosi. Tra i *film* più famosi vanno ricordati, senza dubbio, *Ultrà* di Ricky Tognazzi e *Hooligans* (2005) di Lexy Alexander. Il riferimento più importante è, però, un documentario – dal titolo *Hooligans* realizzato da Ian Stuttard alla metà degli anni Ottanta – che viene rivisto ancor oggi con molto interesse a causa del suo particolare realismo: racconta le “imprese” della tifoseria *Inter City Crew* – gruppo di *supporter* del West Ham – che, negli anni Settanta e Ottanta, insieme agli odiati tifosi del Millwall, ha rappresentato l’orizzonte epico per tanti aspiranti *ultras*. Anche la rete informatica *Internet* – come esaminato in precedenza – costituisce un ambito nel quale viene espressa molta rabbia da parte dei tifosi; l’ultrà più radicale, però, guarda con disprezzo a questi “*ultras da tastiera*”, o *bimbonet*, visti come utenti virtuali – dotati di *avatar* e *nickname* personalizzato con i colori simbolo della propria squadra – che, in tanti *forum* e *blog*, si limitano soltanto alle minacce “a parole” (Desiati, 2007: 220-224).

Per “cultura” si intende «quel complesso insieme che include conoscenze, fede, arte morale, legge, usanze ed altre capacità acquisite dall’uomo come membro della società» (Taylor, 1958); in termini maggiormente restrittivi essa consiste in modelli astratti di valori morali e di norme riguardanti il comportamento, che vengono appresi direttamente o indirettamente nell’interazione sociale, in quanto sono parte dell’orientamento comune della maggior parte delle persone. Al concetto di cultura si associa strettamente quello di “gruppo”; nell’ambito di una cultura più ampia – quella di una nazione, o di varie nazioni, o di un’etnia, ecc. – esistono nella società varie culture, anche molto diverse tra loro, quanti sono i gruppi che in essa agiscono. Per “gruppo”, quindi, si intende l’associazione di individui caratterizzati da una comune cooperazione e dal senso di appartenenza al gruppo stesso. Il gruppo si distingue da una massa indifferenziata di individui per particolari caratteristiche:

- i membri di un gruppo sono tra loro in rapporto stabile;

contestata l’idea criminale che si ha del mondo ultrà, vengono descritte le tecniche di lotta tra tifoserie rivali e in particolare l’“assalto alle curve”, principale caratteristica degli *hooligan* inglesi. Per Martin King, il tanto decantato modello inglese, realizzato negli ultimi anni e fondato sulla “tolleranza zero”, non ha fatto altro che peggiorare la situazione; negli stadi non ci si scontra più ma il terreno di battaglia – ancor più cruento e clandestino – si è spostato davanti ai *pub*, nei pressi delle stazioni di servizio, con maggiori pericoli per la gente comune. *I padroni della notte* di Trevor Hoyle del 1975 (edito dalla Baldini Castoldi Dalai) esprime, invece, l’idea di come gli spalti degli stadi stessero raccogliendo principalmente il malcontento della classe operaia. Infine, vanno ricordati anche *Hooligan* di Eddie Brimson (Libreria dello sport) e *Questa pazza fede* di Tim Parks, edito da Einaudi (Desiati, 2007: 220-224).

- nei membri si sviluppa e si mantiene un concetto chiaro del gruppo e dei suoi limiti;
- un gruppo può trovarsi in contrasto con altri gruppi;
- nell'ambito di un gruppo è presente un'organizzazione e divisione dei compiti, spesso su base gerarchica;
- nel gruppo si sviluppa un complesso di usi, costumi e regole che creano una tradizione. Strettamente unito al concetto di gruppo è quello di "cultura di gruppo" in quanto determinate norme, valori, principi e tradizioni del gruppo sono inseriti nella sua cultura e sono fatti propri dagli appartenenti a quel gruppo³¹ (Ponti, 1999: 153-154). Quando un gruppo sociale ha una propria cultura nettamente differente – con riferimento particolare a valori importanti - rispetto alla cultura dominante si parlerà propriamente di "sotto-gruppo" distinto da una propria "sottocultura". Con tali termini si vuole porre in evidenza il contrasto e la diversità di alcuni importanti precetti normativi rispetto a quelli della cultura generale.

Uno degli strumenti privilegiati degli adolescenti, per inserirsi nella società degli adulti, è quello di ricercare un'"identità sociale" mediante l'aggregazione in un gruppo di coetanei. Quest'ultimo – all'interno del quale il giovane sperimenta nuovi atteggiamenti e motivazioni consolidando, in tal modo, la propria identità – sviluppa codici di relazione propri e regole, spesso convenute in forma ritualistica e simbolica, che l'individuo/adolescente deve seguire per essere inserito nel gruppo e che forniscono allo stesso la sicurezza di "appartenere a qualcosa di organizzato, che esiste, e quindi di essere e sentirsi qualcosa". L'interazione all'interno del gruppo *ultras* si fonda sulla condivisione di valori riguardanti sia il pensiero ideologico che l'appartenenza ad una tifoseria calcistica; il gruppo di *ultras* – composto essenzialmente da adolescenti³² - rappresenta appieno questo modello associativo: una "sottocultura" dove appare primario, non l'andamento della formazione calcistica per la quale si tifa, ma "andare in curva": zona ove le azioni dei tifosi sono finalizzate alla difesa dell'identità collettiva di fronte all'attacco dei gruppi rivali e, quindi, nemici. Il paradigma organizzativo culturale e cognitivo delle tifoserie fa sì che il singolo *ultras* si ritenga:

- parte integrante della squadra: se questa vince egli se ne attribuisce indiscutibilmente dei meriti alla stregua di un giocatore o di un allenatore;

³¹ L'appartenenza a un gruppo è un fatto dinamico, talché il singolo individuo può partecipare contemporaneamente a più gruppi, acquisendo pertanto come propri molteplici contenuti culturali, diversi da gruppo a gruppo.

³² Le azioni violente sono compiute molto spesso da *ultras* di età inferiore ai venti anni.

- capace di esercitare un potere contrattuale nei confronti della società sportiva: si sente, quindi, incoraggiato a porre in essere atti anche di natura violenta con lo scopo di condizionare le scelte societarie della squadra (vendita o acquisto di un calciatore, scelta di un allenatore, ecc.)³³;

- maggiormente coinvolto dallo scontro fisico che dal risultato del *match*: egli è convinto di essere un paladino dell'onore del gruppo che, attraverso lo scontro verbale e fisico, deve essere permanentemente salvaguardato dagli attacchi delle tifoserie rivali;

- maggiormente interessato dal potenziale offensivo del proprio gruppo *utras*, fattore che determina la posizione del gruppo stesso nella gerarchia delle varie tifoserie, che dalla collocazione della propria squadra nella classifica del campionato.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la criminologia si occupò in modo particolare delle "sottoculture" e dei giovani che ne facevano parte³⁴. A.K. Cohen elaborò la cosiddetta "teoria della cultura delle bande criminali" secondo la quale la sottocultura delinquenziale dei giovani – provenienti dalle classi sociali disagiate – aveva origine dal conflitto con la cultura della classe media che rappresentava i valori più diffusi ma dalla quale essi si sentivano estranei e rifiutati: per loro era impossibile, o molto più difficile, conseguire il successo sociale che, invece, era appannaggio dei loro coetanei provenienti dalle classi sociali maggiormente agiate (Cohen, 1955). Ancor più approfondita appare la "teoria delle bande giovanili", elaborata da R.A. Cloward e L.E. Ohlin, la quale – partendo dalle premesse di Cohen – giunse a sostenere che gli adolescenti appartenenti alle classi sfavorite, soggetti ad un particolare "bisogno di aggregazione", tendevano a dare origine alle bande giovanili o *gangs* le quali potevano assumere tre differenti forme:

a) "bande criminali": formate da giovani dediti a commettere reati di natura appropriativa e lucrativa quali furto, borseggio, rapine, ecc. per poi passare - evolvendosi e perfezionandosi - alle estorsioni, al racket, allo sfruttamento della prostituzione, ecc.;

³³ Un esempio di tale comportamento da parte delle tifoserie va ravvisato nei fatti avvenuti in data 21 marzo 2004 quando, in occasione del *derby* Lazio-Roma, alcuni *utras* – divulgando la falsa notizia della morte di un ragazzino ucciso dalle forze dell'ordine – hanno fatto sospendere l'incontro, con conseguenti seri incidenti all'esterno dello stadio tra le due tifoserie alleate contro le forze di polizia. A seguito di tale sospensione, una delle due società riportava consistenti danni economici.

³⁴ Negli Stati Uniti, negli anni '50 e '60, taluni filoni della criminologia - e specialmente della sociologia criminale - si sono andati qualificando come "criminologia del conflitto", con connotazioni ideologiche e politiche di sinistra in armonia con la rivoluzione culturale sessantottesca, le cui frange più moderate si sono rivolte allo studio delle sottoculture delinquenziali e delle bande giovanili (Ponti, 1999: 152).

b) “bande conflittuali”: dedite alla violenza ed al vandalismo, senza finalità primariamente lucrative, nei confronti del sistema economico-sociale e dei suoi simboli (tipico è il danneggiamento delle automobili e dei negozi di lusso);

c) “bande astensioniste”: composte da giovani che hanno un rifiuto globale nei confronti della stessa vita, dalla quale cercano di evadere mediante l’assunzione di alcol e stupefacenti (Cloward Ohlin, 1960).

Riprendendo il discorso sulle tifoserie estreme, va detto che vi sono delle indubbie somiglianze tra queste e le cosiddette “bande conflittuali” delineate dai sociologici Cloward e Ohlin. Entrambe sono accomunate dal *modus operandi*, dalla giovane età degli appartenenti, dai fini di carattere puramente vandalico senza obiettivi lucrativi o appropriativi, da una contestazione del sistema³⁵. Il fattore principale che differenzia le *gangs* dalle formazioni *ultras* è, però, il ceto sociale di provenienza: per Cohen, Cloward e Ohlin i ragazzi delle bande provengono tutti dalle classi disagiate – la sottocultura delle bande ha origine proprio da una reazione nei confronti della cultura del ceto medio – mentre non è raro trovare all’interno delle tifoserie ragazzi provenienti da famiglie benestanti.

5. *Ultras* e politica

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo, quando i giovani partecipavano attivamente alla vita politica, spesso in forme apertamente contestatorie e violente, i gruppi *ultras* hanno iniziato ad assumere precise connotazioni politiche ed ideologiche, quasi sempre votate all’estremismo sia di sinistra che di destra³⁶. Nelle curve comparivano i primi striscioni – condannati dall’opinione pubblica, dalle istituzioni e dai mezzi di comunicazione – riconducibili all’antisemitismo, all’esaltazione di figure dittatoriali quali Hitler e Stalin, all’apologia del nazifascismo ed alla derisione dei martiri delle foibe; anche se il rapporto *ultras*-movimenti politici extraparlamentari non è caratterizzato – in questo periodo – da fattori puramente simbolici ed esteriori. La maggioranza dei “ragazzi delle curve” milita anche nelle formazioni politiche estremiste: il sabato pomeriggio si partecipa alle manifestazioni di piazza, al fianco dei propri compagni o dei pro-

³⁵ L’argomento verrà esaminato più specificamente in un successivo paragrafo.

³⁶ Sono presenti, però, anche gruppi *ultras* ed intere curve che si dichiarano apolitiche.

pri camerati, ed il pomeriggio successivo il “campo di battaglia” si trasferisce negli stadi. Anche le strategie di lotta sono molto simili: i gruppi extraparlamentari cercano di occupare le cosiddette “aree metropolitane” – scuole, piazze, fabbriche abbandonate, ecc. – con l’obiettivo di crearsi degli spazi nei quali poter realizzare e propagandare valori e stili di vita alternativi a quelli imperanti del “sistema”. Parallelamente, i tifosi ultra – assimilando i paradigmi organizzativi e logistici dei gruppi politici antagonisti – iniziano ad occupare le “curve” all’interno degli stadi, mandando via le tifoserie tradizionali, ed a porre in essere comportamenti violenti del tutto analoghi a quelli che potevano facilmente riscontrarsi nel corso delle manifestazioni politiche. Oltre al modello organizzativo, gli *ultras* hanno iniziato ad adottare altre caratteristiche dei “militanti di piazza”: il *look*, gli *slogan* ossessivi, le strategie di militarizzazione e soprattutto la necessità – peculiarità di ogni formazione estrema in quanto funzionale alla conferma della validità del modello ideologico prescelto – di identificare un nemico esterno³⁷. Non di rado sono avvenuti scontri tra tifoserie rivali, anche se poste sullo stesso versante politico, a dimostrazione che la fede calcistica e campanilistica è più forte e sentita – probabilmente perché più radicata e irrazionale – rispetto a quella ideologica³⁸.

Negli anni Settanta, i gruppi *ultras* vicini all’area politica dell’estrema sinistra erano in netta maggioranza rispetto ad i tifosi di opposto segno ideologico; distribuzione questa che, nell’ultimo ventennio, ha subito una radicale metamorfosi dovuta ad un’evoluzione socio-politica all’interno del mondo giovanile ma anche ad un mutamento fisiologico all’interno delle tifoserie. Nel corso della stagione calcistica 2002-03 è emerso che su 128 squadre militanti nei campionati di serie “A”, “B”, “C1” e “C2”, 27 tifoserie sono orientate verso posizioni politiche di destra, 15 di sinistra e 7 sono composte, anche se con percentuali differenti, da frange di diverso orientamento³⁹ mentre le restanti 79 sono apolitiche⁴⁰ (Polizia di Stato, 2002-03). Sul piano strettamente quantitativo, quindi, il fenomeno della politicizzazione continua dunque ad interessare soltanto una componente minoritaria – anche se assolutamente

³⁷ Nel caso dei gruppi politici, il nemico è costituito dalle formazioni di segno opposto e dalle forze dell’ordine (o comunque dalle istituzioni). Per gli *ultras*, il nemico è costituito dalle tifoserie rivali e, ovviamente, dalle forze di polizia.

³⁸ Emblematico – a tal riguardo – è la vecchia rivalità tra i tifosi livornesi e pisani, per nulla mitigata dall’appartenenza di entrambi allo stessa parte politica (la sinistra estrema).

³⁹ Queste sono: Bologna, Brescia, Milan, Perugia, Lucchese, Crotone e Sora.

⁴⁰ Attualmente, questa “geografia politica” delle tifoserie è sostanzialmente rimasta invariata.

non trascurabile – delle tifoserie nelle quali l'elemento di coesione prevalente rimane la passione calcistica per la squadra e, in talune circostanze, l'esigenza di risolvere problematiche comuni legate al mondo del calcio.

Tra le tifoserie di destra vanno menzionate quelle di Lazio e Roma – dalla fine degli anni Novanta si è assistito ad un progressivo passaggio degli *ultras* "giallorossi" ai gruppi della destra estrema⁴¹ -, quella dell'Inter, quelle del Triveneto con riferimento a Treviso, Verona, Padova, Triestina e Vicenza. All'estrema sinistra, invece, ci sono gli Ingrifati e l'Armata Rossa di Perugia – i quali portano con loro sempre la bandiera di Che Guevara -, i compagni Livornesi e i Balordi che inneggiano apertamente a Lenin e Stalin. Ve ne sono due in particolare - che hanno fatto della politica una componente determinante del loro essere tifosi - per la verità molto diverse tra loro: quella della Lazio e quella del Verona. La curva Nord dello stadio Olimpico è sempre stata – prima con gli Eagles, poi con i Viking e, dagli anni Ottanta, con gli Irriducibili – molto accogliente con gli estremisti di destra tanto da divenire bacino di reclutamento per la formazione extraparlamentare Forza Nuova (Francesio, 2008: 65). Nel caso della tifoseria laziale – peculiarità unica tra i gruppi *ultras* italiani - l'aspetto politico ha assunto un'importanza davvero rilevante e addirittura superiore rispetto alla passione calcistica⁴². La formazione *ultras* del Verona – nota come Brigate Gialloblù – venne fondata nel novembre 1971 da alcuni ragazzi con simpatie di sinistra e si affermò, sin dall'inizio, come uno dei gruppi più importanti e considerati nel panorama delle tifoserie italiane. L'esistenza ufficiale delle Brigate durò per vent'anni, nel

⁴¹ Prova di questo "spostamento" è stata l'aggregazione – da parte degli *ultras* romanisti – al movimento Base Autonoma che nei fatti ha portato ad un'insolita convivenza con i tradizionali rivali laziali (Irriducibili e Banda di Noantri) da sempre su posizioni di estrema destra. L'interessamento di elementi della destra radicale all'attività delle tifoserie capitoline è coincisa con l'avvento di nuove formazioni politiche come Meridiano Zero e Movimento Politico; elementi di spicco di queste fazioni, infatti, hanno utilizzato la capacità organizzativa e il carisma acquisito nell'ambiente neofascista romano per conquistare la leadership tra gli *ultras* in un momento in cui il loro "consenso politico", nella realtà generazionale di riferimento, si stava dissolvendo.

⁴² A dimostrazione di questa spiccata connotazione politica della tifoseria laziale, va ricordato che gli Irriducibili arrivarono ad esporre il famoso striscione con la scritta «Onore alla tigre Arkan» in memoria del criminale di guerra serbo nonché ex capo *ultras* della Stella Rossa di Belgrado; gesto che ebbe come conseguenza una forte reazione da parte dei *mass-media* la quale ingenerò nell'opinione pubblica sentimenti ostili nei confronti di tutto il mondo ultrà. Lo striscione fu esposto nel corso dell'incontro Lazio-Bari tenuto in data 20 gennaio 2000, nella Curva Nord dello stadio "Olimpico", pochi giorni dopo la morte di Arkan avvenuta a Belgrado il 15 gennaio 2000 per mano di un poliziotto 23enne in congedo.

corso dei quali si sono distinte per le trasferte di massa, per le invasioni di curve, per i tanti scontri, per i furti di bandiere e striscioni. Il loro credo politico – così come è avvenuto per gli *ultras* romanisti – si sposterà progressivamente a destra sino a sfociare apertamente in sfrontati e grotteschi episodi di razzismo⁴³ rivolti contro negri, ebrei e italiani del meridione⁴⁴.

Negli ultimi tempi, i vari gruppi *ultras* tendono sempre più ad identificare il “nemico”, non più nelle tifoserie tradizionalmente rivali, bensì nelle forze di polizia, quindi nello Stato e nelle sue istituzioni. Nel loro gergo e nei loro comunicati si sente spesso la parola “sistema” e si percepisce, con sempre maggiore intensità, una ferma volontà di contrapposizione al sistema stesso. Parola che ricorda – nel senso sostanziale perché caratterizzata dal trinomio istituzioni, profitto e repressione - il “vecchio” stato imperialista delle multinazionali (S.I.M.) degli “anni di piombo”, storico e principale avversario delle Brigate Rosse (Bonini, 2007: 1). Da un recente studio, effettuato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale, è emerso che la geografia e la natura del “tifo violento” si è andata saldando e definendo, in misura sempre maggiore, grazie ad un collante di natura eversiva che ha dato origine, parallelamente, all’«esistenza di una “teoria dell’opposizione violenta” contro “il sistema istituzionale” assunto nella sua manifestazione materiale e soprattutto simbolica» (Bonini, 2007: 2). Gli intenti eversivi del movimento ultrà hanno trovato realizzazione sul piano pratico con gli assalti capitolini di domenica 11 novembre 2007 quando centinaia di tifosi hanno messo sotto assedio una caserma delle volanti di polizia di via Guido Reni con lanci di sampietrini,

⁴³ Gravi episodi di razzismo si verificarono nel 1983, nel corso dell’incontro con il Cagliari, quando vennero lanciate banane nei confronti di Uribe, calciatore di colore della squadra sarda; o quando ospitarono il Napoli indossando i cappucci del Ku Klux Klan ed esponendo striscioni con le scritte «Benvenuti in Italia», «Lavatevi», ecc..

⁴⁴ Le Brigate Gialloblù, infatti, contribuiranno alla nascita del Veneto Fronte Skinhead e saranno ripetutamente oggetto di studi, analisi, e interrogazioni parlamentari. Esse hanno rappresentato, comunque, all’interno del mondo ultrà italiano, un qualcosa di unico: erano violente, cattive, razziste ma erano anche imprevedibili, divertenti, goliardiche e assolutamente incontrollabili. Quest’ultima caratteristica – la principale del gruppo – dava profondamente fastidio a tutto quello che era autorità costituita, le Brigate infrangevano tutto ciò che era “senso comune”, politicamente corretto e socialmente accettato sino al punto da esercitare all’esterno un fascino inquietante. Nel dicembre 1986, nel corso di una trasferta a Brescia, le Brigate mettono in atto, per ore, una vera e propria guerriglia urbana nel quartiere della stazione della città lombarda: vengono arrestati 12 *ultras* con l’accusa – ed è la prima volta per un gruppo di tifosi – del reato di associazione a delinquere (art. 614 Cod. Pen.). Da allora, per la tifoseria gialloblù inizia un periodo di decadenza che culminerà il 14 novembre 1991 quando il gruppo deciderà ufficialmente di sciogliersi.

cassonetti divelti e un autobus incendiato⁴⁵. Spia senza dubbio allarmante tenuto conto che, nel clima politicamente rovente degli anni Settanta, nessun corteo – di destra o di sinistra – ha mai tentato di assaltare una caserma delle forze dell'ordine avendo ben presente che, all'interno di tali edifici, c'è gente in divisa con delle armi a disposizione.

L'Italia non è l'unico paese al mondo nel quale all'interno delle tifoserie sono presenti "passioni" politiche o comunque extrasportive. In Algeria, ad esempio, il tifo calcistico ha rappresentato un'importante manifestazione identitaria per la popolazione berbera⁴⁶. Anche in Libano – e soprattutto nella capitale Beirut – molti *club* hanno chiari riferimenti politici, religiosi o etnici che rispecchiano le divisioni presenti nella società; spesso sono proprio questi problemi politico-religiosi a causare disordini e violenze tra i tifosi al punto che il governo ha deciso di vietare agli spettatori negli stadi la visione del campionato di calcio 2008⁴⁷. In Scozia, il *derby* più acceso è quello tra le squadre dell'Old Firm e la contrapposizione politica primaria che divide le due tifoserie non è di natura ideologica ma si fonda sull'appartenenza territoriale e religiosa: il Celtic è la squadra della comunità irlandese di Glasgow mentre i Rangers sono la formazione della maggioranza protestante e monarchica⁴⁸.

⁴⁵ Altri "attacchi" si sono verificati – nel corso della stessa giornata a Roma – nei confronti del commissariato di polizia sito in via Fuga a Porta del Popolo, contro polizia e carabinieri vicino lo stadio Olimpico, contro la sede del Coni, ecc.. Altri gravi scontri sono avvenuti a Milano. Gli assalti dell'11 novembre 2007 sono scaturiti a seguito della decisione di non disputare l'incontro Roma-Cagliari rinviato a causa della morte del giovane Gabriele Sandri. Questi episodi di violenza hanno destato un tale allarme sociale che la Procura della Repubblica di Roma ha deciso – iniziativa senza precedenti – di contestare agli autori arrestati l'aggravante della "finalità di terrorismo". Si è trattato di forme di violenza oggettivamente eversive caratterizzate dall'assenza di qualsiasi progettualità e, pertanto, ancor più pericolose e imprevedibili, in considerazione anche dei meccanismi emulativi e delle reazioni a catena che potrebbero scatenare dentro o fuori dagli stadi (Bonini, 2007: 1-3).

⁴⁶ Negli anni Settanta, infatti, quando nel Paese imperava una forte politica di arabizzazione e qualunque espressione di cultura berbera era duramente repressa, il tifo organizzato per la Jeunesse Sportive de Kabylie, squadra di Tizi-Ouzou, capitale della Cabilia, costituiva l'unica forma possibile di manifestazione delle aspirazioni dei Cabili (i Berberi). La sigla del club "JSK" veniva reinterpretata come acronimo di Je Suis Kabyle (io sono cabilo).

⁴⁷ Tra i *club* più seguiti dal pubblico islamico vanno ricordati: Al Ansar Beirut di proprietà di una ricca famiglia sunnita; la sciita Al Nejme Beirut, probabilmente la formazione maggiormente seguita nel Paese; Al Ahed, anch'essa sciita, sponsorizzata dal partito Hezbollah. La comunità cristiana è divisa fra i maroniti del Club Sagesse (finalista nella Coppa nazionale nel 2006) e gli ortodossi del Racing Beirut. La maggior parte della tifoseria e della dirigenza del Safa Beirut, invece, rivendica la propria appartenenza drusa (Cafferri, 2008).

6. La risposta delle Istituzioni alla violenza negli stadi. La Legge 4 aprile 2007 n. 41 e l'attività di contrasto delle forze di polizia

I primi incidenti tra tifosi sono avvenuti quasi un secolo fa, circa trent'anni prima della nascita dei gruppi di tifosi organizzati (anni '50): il 5 luglio 1925, in seguito all'esplosione di vari colpi di pistola, furono ferite due persone. Neppure il rigido "ventennio" fascista riuscì ad evitare tali manifestazioni di violenza: numerosi e gravi scontri avvennero negli anni '30 in occasione di due *derby* romani e di una partita della Juventus a Livorno. Anche il dopoguerra non è stato avaro in materia di fatti violenti connessi agli incontri di calcio. Il fenomeno è andato poi sempre più aggravandosi sino ad arrivare ai giorni odierni in cui rappresenta uno dei problemi principali in materia di criminalità ed ordine pubblico.

Nonostante i disordini *de quibus* abbiano radici lontane, il primo intervento normativo di contrasto di un certo rilievo si è avuto con la Legge 13 dicembre 1989 n. 401⁴⁹ nota come "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche". Con la stessa, il legislatore - oltre a cercare di impedire il dilagare delle scommesse clandestine legate al mondo dello sport - si è occupato di impedire o comunque limitare i fenomeni della violenza correlata alle competizioni agonistiche prevedendo il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono tali competizioni per coloro che portino armi improprie e per i soggetti con precedenti penali⁵⁰. La L. 401/1989 contemplava, inoltre, sanzioni pecuniarie per coloro che ponevano in essere comportamenti atti a turbare il regolare

⁴⁸ Va ricordato che, negli ultimi tempi, entrambi i *club* stanno cercando di unire i propri sforzi per evitare incidenti e violenze - avvenute con grande frequenza in passato - con lo scopo di conservare le rivalità esclusivamente sul piano sportivo evitando questioni politiche.

⁴⁹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1989 n. 294.

⁵⁰ Art. 6 della L. 401/1989 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche): «1. L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. 2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.».

svolgimento delle competizioni sportive⁵¹ e limitazioni riguardo gli accessi ai luoghi ove si tenevano tali competizioni per chiunque fosse stato arrestato in flagranza per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive⁵².

L'impianto normativo teso ad ostacolare gli atti violenti commessi in concomitanza degli incontri agonistici è rimasto sostanzialmente inalterato per un quindicennio. A seguito dei ripetuti episodi di teppismo verificatisi nella stagione calcistica 2004/2005, nella stagione successiva vennero approvate con decretazione d'urgenza alcune norme innovative, in parte ancora oggi in vigore. In realtà, il Paese già da tempo necessitava di operare un adeguamento agli *standard* dettati dal Consiglio dell'Unione Europea con la "Convenzione europea sulla violenza ed i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive" del novembre 2003⁵³. Si arrivò in tal modo all'emissione, nell'agosto 2005, del cosiddetto "Decreto Pisanu"⁵⁴ il quale, in estrema sintesi, prevedeva: l'inasprimento delle sanzioni se dai fatti violenti derivava un danno alle persone; la reclusione⁵⁵ se la conseguenza delle violenze era il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva⁵⁶; l'equiparazione degli *steward* ai pubblici ufficiali in relazione ai reati di violenza e resistenza di cui agli artt. 336 e 337 del Codice Penale; la previsione di una capienza pari a 10.000 spettatori per gli impianti destinati alla serie A; l'introduzione di severe sanzioni⁵⁷ per la vendita di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali;

⁵¹ Art. 7 della L. 401/1989 (Turbativa di competizioni agonistiche): «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.»

⁵² Art. 8 della L. 401/1989 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive): «Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto e di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche».

⁵³ Risoluzione del 17 novembre 2003.

⁵⁴ Decreto Legge 17 agosto 2005 n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005 n. 191.

⁵⁵ Da un mese a tre anni.

⁵⁶ Il legislatore ha inteso evitare che si verificassero nuovamente delle "sospensioni abusive" di incontri come avvenuto per il *derby* Lazio-Roma, disputato il 21 marzo 2004. L'"aggravante" è contemplata anche nella Legge n. 41/2007 all'art. 3.

⁵⁷ Si trattava di sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500,00 a 10.000,00 euro, oltre alla possibilità dell'applicazione dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

la regolamentazione dell'accesso e della permanenza negli stadi; l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, dell'"Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" con compiti essenzialmente di monitoraggio dei fenomeni di violenza e di promozione degli interventi di contrasto⁵⁸; ecc.. Il "Decreto Pisanu" è stato convertito in legge dalla L. 17 ottobre 2005 n. 210 che, peraltro, ne ha limitato l'impianto, considerato *a posteriori* troppo "repressivo"⁵⁹ (Calabrò, 2008: 2).

Nel corso della stagione 2006/2007 sono state concesse numerose deroghe per l'adeguamento degli impianti stante anche la collaborazione non sempre appropriata da parte di tanti *club* professionistici – e delle loro rappresentanze istituzionali: F.I.G.C. e Lega Calcio – in tema di sicurezza, prevenzione e rapporti con le varie tifoserie. Gli incidenti avvenuti in occasione del *match* Catania-Palermo⁶⁰ hanno avuto come effetto la presa di coscienza, da parte dell'opinione pubblica, di una situazione che presentava già da tempo carenze evidenti inducendo le istituzioni pubbliche ad intervenire in maniera decisa. Tale intervento si è concretizzato con l'emanazione del Decreto Legge 8 febbraio 2007 n. 8 – cosiddetto "Decreto Amato" – convertito nella Legge 4 aprile 2007 n. 41. La *ratio* di tale intervento legislativo è stata quella di coniugare – in modo chiaro e deciso – le ragioni della prevenzione con la necessità della repressione, con un approccio globale al problema in grado di "trascinare" tutte le sue componenti strutturali ed umane. A tale scopo è orientato l'art. 1 della L. n. 41/2007 "Misure di sicurezza

⁵⁸ L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nato nel 1999 da un accordo tra Ministero dell'Interno e Ministero delle attività culturali, è stato regolamentato dal Decreto Pisanu (e dalla successiva legge di conversione, la n. 210 del 17 ottobre 2005). Ne fanno parte le forze dell'ordine ma anche le istituzioni che rappresentano il mondo del calcio – direttamente o indirettamente – come la Federcalcio, il Coni, la Lega professionisti e quella dei dilettanti, ed anche società che si occupano dei trasporti (come la Trenitalia). Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di soggetti pubblici e privati, interessati alla prevenzione ed al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. L'Osservatorio è, quindi, un "tavolo" al quale siedono complessivamente 13 votanti, interessati ad un comune obiettivo: la sicurezza dei tifosi ma anche delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco o del personale "civile" che lavora a ogni appuntamento calcistico e sportivo.

⁵⁹ Molte delle sue previsioni (della L. n. 210/05) sono rimaste nell'immediato ed a lungo inapplicate come, in particolare, quelle in materia di "videosorveglianza" analiticamente dettate dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 giugno 2005 che prevedeva, per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori, l'installazione di sistemi di ripresa a circuito chiuso all'interno degli stadi e nelle aree circostanti, oltre alla predisposizione di un apparato di regia, ad una sala di controllo, alle dotazioni di varie strumentazioni sofisticate, ecc..

⁶⁰ Nel corso dei quali ha perso la vita l'ispettore Filippo Raciti (stagione calcistica 2006-2007).

degli impianti sportivi" diretto, quindi, a porre in essere una svolta operativa rispetto all'atteggiamento precedente, probabilmente in parte inadeguato. Essa ha stabilito il principio – opposto rispetto al precedente fondato sulle "proroghe" – secondo il quale, sino al momento dell'«attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi (Legge n. 41/2007, art. 1, comma 1⁶¹) necessari ai fini della sicurezza degli impianti⁶², le partite di calcio «negli stadi non a norma sono svolte in "assenza di pubblico"^{63,64}» (Legge n. 41/2007, art. 1, comma 1), facendo un'eccezione per i tifosi dotati di abbonamento annuale⁶⁵ (Calabrò, 2008: 1-6).

Proprio al fine di rendere sempre più "sicuri" gli stadi, l'art. 10 della L. n. 41/2007⁶⁶ consente alle stesse società di procedere in tal senso obbligando la Pubblica Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni necessarie entro il brevissimo termine di quarantotto ore dal momento in cui viene proposta

⁶¹ Art. 1 (misure per la sicurezza degli impianti sportivi) comma 1 della Legge 4 aprile 2007 n. 41: «1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "in assenza di pubblico". Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.».

⁶² Interventi già previsti dalla Legge 22 aprile 2003 n. 88.

⁶³ Il Decreto Legge (8/07) recitava: «a porte chiuse».

⁶⁴ Il passaggio dal sistema della "deroga" alla "chiusura" come ordinaria determinazione appare in tutta la sua forza.

⁶⁵ Non a caso, le società – proprio al fine di consentire tale accesso agli abbonati - hanno dotato, in pochissimo tempo (laddove in precedenza sono occorsi anni), gli impianti di alcuni essenziali dispositivi di sicurezza come i tornelli, le aree di preselezione, ecc..

⁶⁶ Art. 10 (Adeguamento degli impianti) della Legge 4 aprile 2007 n. 41: «1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta."».

l'istanza: con l'ipotesi di silenzio-assenso in caso di mancata risposta. La legge di conversione – nella fase di approvazione – poneva le spese degli interventi *de quibus* a carico dei *club* mentre la stesura definitiva della L. 41/2007 ha ribadito la sola “facoltà” degli stessi di provvedervi - «possono provvedere» (Legge n. 41/2007, art. 10) - peraltro prevedendo saggiamente che questo avvenga «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (Legge n. 41/2007, art. 10). L'atteggiamento nei confronti delle società appare, quindi, sin troppo benevolo tenuto conto che le stesse spesso hanno sperperato grandi somme di denaro nel mercato del calcio e nell'ingaggio dei calciatori trascurando punti estremamente importanti quali la sicurezza e le strutture. Non si comprende, inoltre, come possano provvedere all'adeguamento degli impianti gli enti pubblici territoriali in tempi nei quali l'economia è caratterizzata da una marcata crisi economica con conseguente restrizione delle risorse. Al momento – pur dando atto dei grandi progressi attuati - l'obiettivo della “sicurezza” appare ancor troppo sacrificato rispetto agli interessi della potente *lobby* delle società professionistiche.

Ai fini della prevenzione, il secondo comma dell'art. 1 della L. n. 41/2007⁶⁷ impone ai *club* ospitanti il divieto di mettere in vendita o cedere – direttamente o indirettamente – alla società ospitata i biglietti o titoli di accesso allo stadio; inoltre, «È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro» (Legge n. 41/2007, art. 1 comma 2). Le persone che intendono acquistare tali titoli di accesso hanno l'obbligo di esibire un documento di identità che, poi, dovrà essere nuovamente mostrato al momento del controllo effettuato all'ingresso dello stadio. Qualora il divieto *de quo* venisse violato ne conseguirebbe l'applicazione di “dure” sanzioni, soprattutto nel caso in cui i titoli di accesso agli impianti vengano venduti o ceduti a soggetti condannati per reati commessi in occasione o a causa di incontri di

⁶⁷ Art. 1 comma II della L. n. 41/2007: «2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies."».

calcio (Legge n. 41/2007, art. 9⁶⁸).

L'art. 2 della L. n. 41/2007⁶⁹ – per quanto riguarda quella che potrebbe essere definita “repressione preventiva” - prevede la

⁶⁸ Art. 9 della L. n. 41/2007 (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio): «1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. 3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.»

⁶⁹ Art. 2 della L. n. 41/2007 (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401): «1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: “e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter”; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.”; a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.”; b) al comma 5, le parole: “non possono avere durata superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni”; c) al comma 6, le parole: “da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro”; d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.”. 2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: “1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti

regolamentazione del cosiddetto D.A.SPO.⁷⁰ il quale, introdotto con la Legge 13 dicembre 1989 n. 401, ha lo scopo di contrastare il fenomeno della violenza degli stadi vietando al “tifoso” ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si tengono determinate manifestazioni sportive⁷¹. Il “Decreto Pisanu”, convertito nella Legge 17 ottobre 2005 n. 210, ha esteso la sua applicazione anche a coloro i quali avrebbero commesso atti di violenza in occasione di eventi sportivi che si svolgevano all'estero. La L. n. 41/2007 consente l'adozione del D.A.SPO. anche nei confronti «di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse» (Legge n. 41/2007, art. 2 comma 1) ed eleva la durata minima del divieto – ora portata a 3 mesi, ferma restando la durata massima di 3 anni – nonché delle sanzioni previste per la sua contravvenzione: la reclusione da 1 a 5 anni. Attualmente, il Giudice – in caso di condanna derivante dall'aver infranto il D.A.SPO. – deve disporre, con sentenza immediatamente esecutiva, il divieto di frequenza degli stadi da un minimo di 2 anni ad un massimo di 8 anni. La L. n. 41/2007 ha introdotto ulteriori novità sul punto: il

di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.”».

⁷⁰ D.A.SPO. è l'acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive ed è conosciuto più semplicemente come “diffida”. Il provvedimento – essendo una misura di prevenzione – viene disposto dall'autorità di pubblica sicurezza. Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale della manifestazione vietata; viene sempre notificato all'interessato ma, nel caso in cui ad esso si affianchi l'obbligo di comparizione, esso è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Il Procuratore della Repubblica, entro 48 ore dalla sua notifica all'interessato, ne chiede la convalida al G.i.p. presso lo stesso tribunale, che deve provvedere entro le successive 48 ore dalla sua notifica all'interessato, a pena di perdita di efficacia. Tuttavia, il Questore – in caso di gravi e documentate esigenze – può autorizzare l'interessato a comunicare per iscritto il luogo nel quale questi sia reperibile nel corso dello svolgersi delle manifestazioni sportive.


⁷¹ Si tratta, quindi, di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi individui che l'autorità di polizia, in forza di informazioni in proprio possesso, ragionevolmente è indotta a presumere che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza.

La Legge di conversione del Decreto-Legge 20 agosto 2001 ha fatto sì che il D.A.SPO. potesse trovare applicazione anche nei confronti di soggetti che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato. L'unico mezzo di opposizione al D.A.SPO. è il “ricorso in Corte di Cassazione”. Le polemiche non sono mancate (Francesio, 2008: 119-130).

D.A.SPO. può trovare applicazione anche nei confronti di soggetti minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e nei confronti di coloro che trasgrediscono al regolamento d'uso degli impianti – quindi, alle disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi (compreso l'acquisto e il possesso di un regolare tagliando) – con una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni. Inoltre, è fatto divieto ai *club* di sovvenzionare e facilitare con qualsiasi modalità - anche mediante erogazione di biglietti gratuiti o a prezzo ridotto, o di titoli di viaggio – sia i soggetti destinatari del D.A.SPO. o condannati per reati commessi in occasione o a causa di ogni tipo di manifestazione sportiva, sia le associazioni di tifosi comunque denominate⁷² (Calabrò, 2008: 1-6). Quest'ultimo passo rappresenta un'innovazione importante diretta nella direzione di "tagliare" i legami che molto spesso hanno unito le società calcistiche alle frange più estreme delle tifoserie⁷³.

Sempre nell'ottica di una "repressione preventiva", è stato favorito l'utilizzo di addetti al controllo ed alla sicurezza – i cosiddetti *steward* - da parte delle società, oltre alla previsione di una sanzione amministrativa da 20.000,00 a 100.000,00 euro per quelle società sportive che abbiano dato l'incarico in questione a "persone prive dei requisiti morali" indicati dall'art. 11 del T.U.L.P.S.⁷⁴.

Personale di rinforzo in serie A, B e C



⁷² A tal fine le Questure potranno consentire alle società sportive una verifica attinente i nominativi da queste ultime regolarmente comunicati.

⁷³ Il fatto che sia stato il legislatore ad introdurre provvedimenti specifici dimostra la palese assenza di una volontà autonoma dei *club* di voler recidere i legami con i tifosi più pericolosi.

⁷⁴ Art. 11 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.): «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della

L'art. 2 *ter* della L. n. 41/2007⁷⁵ ha previsto l'adozione, con Decreto del Ministro dell'Interno, delle disposizioni attinenti proprio "i requisiti, le modalità di selezione e la formazione" degli *steward*⁷⁶, nonché l'obbligo per i *club* di comunicarne i nominativi al Prefetto al fine di facilitare i necessari controlli.

Il legislatore ha incoraggiato – anche in chiave preventiva – la stipulazione di accordi con associazioni riconosciute che abbiano tra le finalità previste nello statuto la promozione e la diffusione di principi e valori della cultura dello sport, della pacifica convivenza e della non violenza. Tali accordi avranno come obiettivo le finalità *de quibus* e saranno redatti in forma scritta. In questa direzione, l'art. 11 *bis* della L. n. 41/2007⁷⁷ ha imposto al Ministro

libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.»

⁷⁵ Art. 2 *ter* della L. n. 41/2007 (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi): «1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. 2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

⁷⁶ L'impiego degli *steward*, denominati anche "personale di rinforzo", nella stagione 2007/2008 – a fronte di un calo degli episodi di violenza connessi alle manifestazioni sportive – è calato di circa il 18% rispetto alla stagione precedente (2006/2007).

⁷⁷ Art. 11 *bis* della L. n. 41/2007 (Iniziativa per promuovere i valori dello sport): «1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni

per le politiche giovanili la predisposizione di un programma di iniziative – da realizzare nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nei luoghi nei quali si svolgono attività sportive giovanili – finanziato anche dalle sanzioni pecuniarie irrogate per la violazione della Legge 401/1989⁷⁸.

L'art. 6 della L. n. 41/2007⁷⁹ consente l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dall'Ordinamento⁸⁰ anche alle «persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza» (Legge n. 41/2007, art. 6) in ambito sportivo, con la possibilità di applicazione della “confisca dei beni” che possano agevolare le attività dei fautori di azioni violente con il possibile “sequestro” degli stessi⁸¹ durante le operazioni preventive di polizia.

La funzione specificamente repressiva dello Stato finalizzata a porre rimedio alla diffusione delle violenze connesse alle manifestazioni sportive ha trovato fondamento in diverse disposizioni normative volte all'introduzione di nuove ipotesi di reato e/o al sensibile aggravamento delle sanzioni per quelle già

sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2. 2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

⁷⁸ Legge istitutiva del D.A.SPO..

⁷⁹ Art. 6 della L. n. 41/2007 (Misure di prevenzione): «1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: “Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.”».

⁸⁰ Misure previste dalla Leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965.

⁸¹ Suscettibile di convalida successiva nei modi e tempi di Legge.


esistenti. L'art. 3 della L. n. 41/2007⁸² punisce il lancio o l'uso di oggetti idonei a creare pericolo per le persone – razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere – con la reclusione da uno a quattro anni, e con un aumento della pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con un aumento non individuato nel caso in cui dal fatto si derivato un consistente ritardo dell'inizio del *match* ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione. La stessa disposizione punisce il semplice "possesso" dei suddetti "oggetti pericolosi" con la reclusione da sei mesi a tre anni; sul punto, è importante porre in evidenza che:

- i reati di lancio, uso e possesso di oggetti pericolosi si intendono consumati non solo nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche «in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi» (Legge n. 41/2007, art. 3);

- oltre all'ampliamento della componente logistica, la Legge n. 41/2007 ha accresciuto notevolmente anche la sua dimensione temporale, considerando come punibili i fatti verificatisi «nelle

⁸² Art. 3 della L. n. 41/2007 (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989 n. 401): «1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone." "1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.". 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in

ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva»⁸³ (Legge n. 41/2007, art. 3). Lo stesso reato, quindi, può essere configurato come realizzabile in un contesto di luoghi e di tempi fortemente "allargato" fino a comprendere la punibilità di fatti commessi lontano dagli stadi – ad esempio gli *autogrill*⁸⁴ – e fino a ventiquattro ore prima o dopo l'incontro sportivo.



Per di più, la "facoltà di arresto"⁸⁵ è ora consentita "entro quarantotto ore" dal fatto – cosiddetta "flagranza differita" – così da consentire un'efficiente utilizzo degli strumenti tecnologici di accertamento e di indagine della videosorveglianza (Calabrò, 2008: 1-6).

Infine, va ricordato che l'art. 7 del "Decreto Amato" – ampiamente modificato in sede di conversione⁸⁶ a seguito di accese discussioni – ha introdotto una nuova figura di reato aggravato:

relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.».

⁸³ L'art. 3 pone come condizione per la punibilità – peraltro non facilmente dimostrabile – che «i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa» (Legge n. 41/2007, art. 3).

⁸⁴ La volontà di comprendere, nella Legge, fattispecie analoghe a quella in cui il giovane tifoso Gabriele Sandri ha trovato la morte, è stata ampiamente presente nelle intenzioni del legislatore.

⁸⁵ Ora estesa anche alla violazione del D.A.S.P.O. nelle sue varie ipotesi.

⁸⁶ Art. 7 della L. n. 41/2007 (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale): «1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni

“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive” (art. 583 *quater* Cod. Pen.), in forza della quale ora sono punibili con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni gravissime. Per di più, è considerata circostanza aggravante del reato di cui all’art. 338 Cod. Pen. (Violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale), ai sensi dell’art. 339 c.p., anche “la violenza o la minaccia ... commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”. La legge di conversione ha, dunque, introdotto la pena massima di 16 anni di carcere a chi procura lesioni gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione delle partite⁸⁷. Aggiuntivamente, con la nuova norma di cui all’art. 2 *bis*⁸⁸, sono state vietate negli impianti sportivi – la sanzione prevista è l’arresto da tre mesi ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato – «l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce» (Legge n. 41/2007, art. 2 *bis*).


Per quanto attiene l’attività di contrasto – posta in essere dalle forze dell’ordine e dalla magistratura – nella stagione calcistica 2007/2008, benché sia diminuito il numero dei reati connessi al “tifo sportivo”, sono state arrestate 292 persone (a fronte delle 378 del campionato precedente) e denunciate 999 (a fronte delle 1.129 della stagione 2006/2007). In particolare, 139 “tifosi” sono stati arrestati nel corso di gare del campionato di serie “A” (con un aumento del 23% rispetto alla stagione precedente), 15 durante le partite di serie “B” (con un calo del 70,6% rispetto al 2006/2007), 60 durante

personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.”. 2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.” ».

⁸⁷ Le circostanze nelle quali l’Isp. Raciti ha trovato la morte hanno influenzato notevolmente il legislatore.

⁸⁸ Art. 7 della L. n. 41/2007 (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce): «1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

incontri della serie "C"⁸⁹ e 55 nel corso di *match* dilettantistici⁹⁰. Sono stati 64 i casi di arresto in flagranza differita. L'analisi del



dato relativo ai denunciati evidenzia un aumento del 33% delle persone deferite in stato di libertà in occasione di gare di serie "A", mentre si è registrata una sensibile diminuzione del numero dei denunciati in serie "B"⁹¹, serie "C"⁹² e nelle serie dilettantistiche⁹³ (Ministero dell'Interno, 2008: 7-8).

7. Il modello inglese e la "situazione" negli altri Paesi

La violenza negli stadi non è un problema presente solo in Italia bensì riguarda anche altri Paesi. In Inghilterra, ad esempio, le azioni cruente degli *hooligans* hanno condotto le autorità ad affrontare la questione con interventi assai energici e non solo di carattere repressivo. Questa tipologia di eventi è, peraltro, abbastanza risalente nel tempo: al riguardo basta ricordare i drammatici fatti dello stadio *Heysel* in Belgio del 1985⁹⁴ con la furia degli *hooligans* in grado di "portare morte" anche fuori il territorio britannico; di

⁸⁹ Con un calo del 26,8% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹⁰ Con un calo del 32,5% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹¹ Con un calo del 34,4% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹² Con un calo del 41,9% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹³ Con un calo del 14,2% rispetto alla stagione 2006/2007.

⁹⁴ La "strage dell'Heysel" avvenne il 29 maggio 1985 durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, disputata allo stadio Heysel di Bruxelles. Circa un'ora prima dell'incontro, i tifosi inglesi sfondarono le reti divisorie e cominciarono a spingersi verso il settore Z, riservato ad una parte dei tifosi juventini. Questi ultimi, spaventati, si ammassarono contro il muro opposto - alla curva dei sostenitori del Liverpool - che crollò per il troppo peso; moltissime persone vennero travolte, schiacciate e calpestate nella corsa verso una via d'uscita. Il bilancio finale fu di 39 morti (32 italiani, 4 belgi, 2 francesi e un irlandese) e centinaia di feriti.

Bradford del 1986⁹⁵ e dello stadio *Hillsborough* di *Sheffield* del 1989⁹⁶.

La strategia inglese di contrasto al fenomeno è cominciata con il *Taylor Report*, nato all'inizio come indagine condotta nel 1990 dopo gli avvenimenti di *Sheffield*⁹⁷ e orientato principalmente al raggiungimento di quattro obiettivi fondamentali: 1) reinventare lo stadio come spazio pubblico e, quindi, rivalutare la stessa comunità degli sportivi; 2) riscoprire per intero il senso dello spettacolo, anche al di là dell'incontro calcistico; 3) prestare attenzione alla *customer satisfaction* dei tifosi, "coccolati" e trattati come clienti; 4) introdurre strumenti di controllo dei frequentatori degli stadi. L'approccio, pertanto, è stato *in primis* quello di "investire" sul fenomeno calcistico rendendo lo spettacolo appetibile e garantito sul piano della sicurezza (Calabrò, 2008: 6-9).

La prima metamorfosi introdotta sul piano attuativo è stata l'acquisizione, da parte delle società sportive, della proprietà diretta degli impianti. Questi ultimi sono stati rinnovati al fine di fornire agli spettatori una migliore percezione degli eventi sia in forza della loro ubicazione - spesso nel centro cittadino - sia in ossequio alla loro struttura, ora priva di spazi inutili tra le tribune ed il campo da gioco, ed alla loro capienza minima⁹⁸. Le società hanno iniziato a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti potendo, però, dotarli di installazioni extrasportive finalizzate, ad esempio, a scopi commerciali. Per tutti questi cambiamenti, i *club* hanno ricevuto anche finanziamenti pubblici *ad hoc* dallo Stato il quale, come contropartita, ha imposto degli obblighi come, ad esempio, l'installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso e di sofisticati strumenti di controllo per neutralizzare i soggetti violenti⁹⁹.

⁹⁵ A Bradford, nel 1986, i tifosi del Leeds United si lasciarono andare a gravi atti di vandalismo tentando di appiccare il fuoco allo stadio.

⁹⁶ La "strage di Hillsborough" avvenne il 15 aprile 1989 allo "Stadium" di Sheffield in Inghilterra nel corso della semifinale di FA Cup (una delle due coppe nazionali inglesi) - disputata su campo neutro - tra Liverpool e Nottingham Forest. La tragedia avvenne con modalità simili a quelle dell'Heysel; alla fine si contarono 96 morti e 200 feriti.

⁹⁷ Per la verità, l'attività di contrasto al fenomeno del "tifo violento" ha inizio, in Inghilterra, già con lo *Sporting Event Act* (1985) che vietò l'introduzione negli stadi degli alcolici. Con il *Public Order Act* (1986), fu considerato reato il solo fatto di comportarsi dentro lo stadio in modo "allarmante". In seguito, il *Football Spectators Act* (1989), il *Football Offences Act* (1991) e il *Football Offences and Disorder Act* (1999) consentirono l'arresto immediato ed il rito direttissimo anche per le sole violenze verbali ed i cori razzisti.

⁹⁸ Almeno 20.000 posti tutti a sedere e numerati, oltre ad un certo numero di *vip-box*.

⁹⁹ Si sta parlando di adeguate sale *monitor*, della possibilità di riservare uno spazio adeguato - in rapporto alla capienza dell'impianto - dove installare delle celle per la detenzione immediata.

Il legislatore britannico, poi, con una serie di provvedimenti normativi - da ultimo il noto *Football Disorder Act*, approvato nel luglio del 2000 - ha introdotto decise disposizioni sanzionatorie e notevoli prescrizioni riguardanti le società calcistiche con l'imposizione di misure preventive di portata eccezionale. Qualsiasi comportamento "deviante" all'interno dello stadio è considerato reato come l'introduzione di oggetti atti ad offendere, la declamazione di *slogans* violenti o razzisti, l'abuso di sostanze alcoliche¹⁰⁰, l'invasione di campo, ecc.. Non solo, ma anche comportamenti che nei nostri impianti appaiono normali - quali l'alzarsi troppo dal proprio posto a sedere o l'eccedere con i gesti o con le urla - legittimano gli addetti alla sicurezza (gli *steward*) a procedere all'immediata espulsione dallo stadio ed il magistrato a vietarne in futuro l'accesso.

Il *Football Disorder Act* (2000), inoltre, ha posto un argine ancor più solido per reprimere i fenomeni violenti con l'introduzione di misure - successivamente introdotte anche nell'ordinamento italiano - quali: a) il *Banning Order*¹⁰¹, in forza del quale può essere vietato l'accesso agli impianti (per un periodo di tempo che va dai tre ai dieci anni) a coloro che sono stati condannati per i reati di violenza tentata o consumata, bagarinaggio, possesso di armi, di oggetti atti ad offendere, di alcoolici, di fuochi artificiali, ecc.; b) la sanzione penale per coloro che hanno infranto i suddetti divieti; c) la configurazione di nuovi reati come il lancio di oggetti, l'invasione di campo ed i cori a sfondo razzista; d) la possibilità di considerare "reati da stadio" anche quelli commessi nelle ventiquattro ore precedenti ovvero successive al *match* ed in luoghi diversi dallo stadio¹⁰².

Parallelamente all'introduzione di queste misure di carattere repressivo, sono stati conferiti alle forze di polizia poteri più ampi. Esse, difatti, hanno la possibilità di "fermare" per sei ore e, addirittura, di mantenere in stato di arresto per ventiquattro ore - con ordine di comparire innanzi al Tribunale entro le ventiquattro ore successive - chi, nei cinque giorni precedenti l'evento sportivo, sia semplicemente "sospettato" della commissione di precedenti atti di violenza. Altrettanto ampie sono le facoltà delle autorità di polizia riguardo la classificazione degli elementi "sospetti": a tal fine potrebbero essere ritenuti sufficienti anche segni esteriori come i tatuaggi, l'abbigliamento, ecc.. Per di più, sono gli stessi comandi

¹⁰⁰ È punito l'abuso di alcoolici anche sugli autobus che conducono allo stadio.

¹⁰¹ In parte recepito, in Italia, dal D.A.S.P.O..

¹⁰² L'eventuale condanna penale per reati da stadio può essere fatta oggetto di appello da parte dell'imputato, ma la reiezione del gravame comporterà automaticamente il raddoppio della pena inflitta in primo grado.

di polizia che valutano il “rischio specifico” di ogni incontro di calcio - con la possibilità di imporre addirittura date di calendario ed orari di inizio delle partite, magari confinandole nelle mattinate - nonché il numero degli agenti necessari all’interno dell’impianto a completamento del servizio di *security* garantito per legge dagli *steward*. Questi ultimi - così come il *Safety Officer* che li coordina - dipendono dalle società calcistiche e sono dotati di ampi poteri di intervento, assegnati dalla legge, all’interno degli stadi. Alle forze di polizia, invece, è assegnata la tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza esclusivamente “al di fuori degli stadi”. Peraltro, essendo previsto un numero di *steward* in proporzione alla capienza dello stadio, qualora la società di *club* interessata non sia in grado di garantire la presenza del numero minimo di addetti imposto dalla legge, si troverà di fronte a due sole possibilità: ridurre la suddetta capienza sino al numero di spettatori corrispondente agli *steward* disponibili o richiedere l’intervento di un certo numero di agenti delle forze di polizia all’interno dell’impianto pagando allo Stato il relativo costo.

Ai *club* è, altresì, vietato intrattenere rapporti diretti con i propri *supporter*, se non al fine di ottenerne la collaborazione in materia di sicurezza. È previsto un “numero verde” telefonico privato al quale è possibile segnalare - mantenendo l’anonimato - soggetti sospetti o situazioni di pericolo, con la possibilità di ottenere una ricompensa in caso di riscontro positivo alle segnalazioni *de quibus*.

Le modifiche introdotte in Inghilterra al fine di porre un argine alle violenze in ambito sportivo hanno portato a risultati indubbiamente positivi. Nell’anno 2006 si è avuta una diminuzione degli arresti in misura pari al 20% rispetto all’anno precedente, con un numero complessivo di circa 3.000 individui arrestati. Agire contemporaneamente sul fronte repressivo e su quello preventivo si è rivelato, quindi, sin dall’adozione del *Taylor Report* (1990), la giusta combinazione che ha condotto ad una radicale riduzione degli episodi di violenza e ad un costante miglioramento del clima sportivo. Non solo, ma ha portato anche alla creazione di un incredibile modello di espansione commerciale e mediatica del calcio professionistico quale è oggi la *Premier League*: oltre ai bilanci societari, anche il *palmarès* delle società calcistiche britanniche ne ha tratto un grande giovamento (Calabrò, 2008: 6-9).

Il successo del “modello inglese” ha fatto sì che lo stesso venisse esportato anche all’estero; ovviamente, con le debite differenze - come difforme è stato l’approccio al problema - in relazione alle diverse culture dei vari Paesi ed alle rispettive legislazioni, con specifico riferimento alle garanzie costituzionali in materia di libertà

e diritti individuali, disomogenee anche tra gli Stati appartenenti all'Unione Europea. La Germania - la quale ha parzialmente adottato il modello anglosassone -, sfruttando l'occasione del mondiale di calcio organizzato nel 2006, ha proceduto nella modernizzazione e privatizzazione degli impianti sportivi. Questi ultimi, tutti privi di barriere tra campo e tribune, sono stati dotati di efficaci impianti video con sale *monitor* controllate dagli agenti delle forze dell'ordine, coadiuvati - nelle funzioni di prevenzione e sicurezza - dagli *steward* delle società sportive. Negli ultimi tempi, il Governo tedesco ha proceduto nella realizzazione di un programma diretto allo sviluppo negli stessi tifosi di un senso di responsabilità unito ad un'autodisciplina, il tutto in un'ottica con finalità preventive e pedagogiche. In Germania, manca una legge nazionale in materia di sicurezza degli stadi e delle manifestazioni sportive in quanto sono state ritenute sufficienti le ordinarie normative - in tema di ordine pubblico e sicurezza - di ogni singolo *Land*. La Polizia tedesca è dotata di ampi poteri e strumenti in materia di prevenzione; in particolare, di fondi e strutture in grado di fornire un'attività di *intelligence* volta ad identificare e controllare in anticipo i tifosi più violenti. Le società calcistiche hanno l'obbligo di collaborare all'individuazione dei soggetti più pericolosi, per i quali può essere disposto - anche a tempo indeterminato - l'allontanamento dagli stadi. Qualora vengano disputati incontri ad "alto rischio"¹⁰³, sono le autorità del *Land* - secondo le necessità - a richiedere alle forze dell'ordine il presidio degli impianti.

In Spagna, il "modello inglese" viene realizzato attraverso un ampio uso degli *steward*, qui reclutati tra quei gruppi di *supporter* volontariamente posti alle dipendenze dei *club*. Nel caso in cui venga disputato un *match* ad "alto rischio", la Commissione Anti-violenza statale impone alla società il finanziamento per le forze di polizia, inviate in quantità superiore rispetto a quelle normalmente in servizio. Le trasferte dei tifosi non sono vietate ma, per tradizione, sono praticamente inesistenti; questo fatto - insieme al divieto di introdurre negli impianti aste e bandiere - rende la "situazione spagnola" abbastanza tranquilla. Recenti episodi - che in Italia sarebbero stati considerati "marginali" - hanno indotto il Parlamento spagnolo ad adottare disposizioni maggiormente rigide e sanzioni per gli ultra più violenti - identificati anche con l'aiuto degli impianti di videosorveglianza - quali: il divieto di accesso agli stadi per tre o sei o più mesi, l'obbligo di firma in concomitanza con gli

¹⁰³ Per incontro ad "alto rischio" si intende quella partita in cui è molto probabile che avvengano episodi di violenza.

incontri, ecc.. L'obiettivo principe è comunque quello della sicurezza degli stadi, la quale viene garantita dalla figura di un apposito "Coordinatore" che ha la funzione di "fondere" le prescrizioni logistiche con l'attività dei responsabili delle società calcistiche. In particolare, gli impianti di prima e seconda divisione devono essere dotati: a) di posti a sedere numerati; b) di un'unità di Controllo Organizzativo ampiamente equipaggiata con sistemi di telecamere a circuito chiuso e di amplificazione interni ed esterni, con una rete di telecomunicazione con le varie centrali operative, ecc.¹⁰⁴ (Calabrò, 2008: 9-11).

In Francia, nel 1993, è stata introdotta una legge volta ad eliminare, o quantomeno a limitare, la presenza di episodi di violenza nel mondo sportivo, successivamente integrata da altre norme nel 2003 quali: fino a cinque anni di carcere per chi danneggia beni pubblici; fino a due anni di carcere per la violazione del divieto di assistere alle partite; fino a tre anni di carcere per il lancio di oggetti o l'introduzione nello stadio di coltelli, aste, striscioni, bulloni, catene, fuochi d'artificio, razzi; ecc.¹⁰⁵. Nel novembre 2006 – conseguentemente alla morte di un tifoso, causata per legittima difesa da un agente di polizia¹⁰⁶ – sono state imposte alle associazioni ultrà un insieme di regole rigide: il divieto di acquisto di biglietti per le associazioni di tifosi non ufficialmente riconosciute; l'obbligo di incontrare i rappresentanti delle forze dell'ordine prima degli incontri; l'obbligo di ricevere dalla polizia le liste dei tifosi interdetti dalla possibilità di recarsi allo stadio e di impedirne l'accesso. Qualora siano commesse ripetute infrazioni agli obblighi *de quibus* e in presenza di *ultras* associati particolarmente violenti, il Ministro degli Interni ha facoltà di disporre lo scioglimento dell'associazione¹⁰⁷.

¹⁰⁴ L'equipaggiamento in questione consiste, inoltre, anche di un sistema informatizzato di controllo e gestione della vendita dei biglietti e degli accessi all'impianto, e di un collegamento in rete delle centrali di sicurezza di tutti gli stadi.

¹⁰⁵ Inoltre: fino a un anno di carcere per l'introduzione di simboli razzisti o xenofobi, per il possesso di alcolici, per l'invasione di campo; pene minori per chi, nel corso di incontri internazionali, abbia a contestare, anche mediante fischi, l'inno nazionale francese.

¹⁰⁶ Il 24 novembre 2006, dopo la partita di coppa Uefa Paris Saint Germain-Hapoel Tel Aviv, terminata con la vittoria della squadra israeliana di Tel Aviv per 4 a 2, disputata allo stadio di Parigi "Parco dei Principi", un tifoso della squadra parigina è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sparato da un agente di polizia all'esterno dello stadio. Questo è stato l'andamento dei fatti: dopo l'incontro, un funzionario di polizia in borghese è corso in aiuto di un tifoso dell'Hapoel Tel Aviv che era stato circondato e aggredito da un gruppo di circa 150 *supporter* del Paris Saint Germain; ne è nato un contrasto violento a seguito del quale il poliziotto ha lanciato un candelotto lacrimogeno e ha sparato due colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto due tifosi della squadra di casa. Uno è morto e l'altro è stato gravemente ferito.

¹⁰⁷ La loro ricostituzione comporterebbe una sanzione sino a due anni di carcere e 30.000 euro di multa.

Il Governo francese si è mosso anche sul fronte della prevenzione attivando campagne pedagogiche nelle scuole, a partire dalle classi elementari.

In Olanda, nel novembre 2006, per far fronte ad episodi di violenza avvenuti nel corso del *match* di coppa Uefa Nancy-Feyenoord¹⁰⁸, hanno dato inizio ad un particolare esperimento: è stata creata una banca-dati con le impronte digitali volontariamente impresse dai tifosi all'ingresso degli impianti, con la conseguente possibilità di impedire l'accesso ad i tifosi che oppongono un rifiuto e di discernere i soggetti violenti da quelli "tranquilli". In Belgio, invece, è stato dato avvio al programma *Football Fan Card* che obbliga coloro che intendono acquistare un biglietto di ingresso allo stadio a possedere una *card* dotata di un *microchip* contenente tutti i dati necessari per l'identificazione del tifoso. La *card* – che ha un costo non indifferente – dà diritto all'acquisto di non più di un biglietto per ogni partita¹⁰⁹ e rende l'acquirente personalmente e direttamente responsabile degli eventuali atti di violenza e intolleranza riferibili al posto prenotato ed acquistato. A meno di un decennio dall'introduzione del *Football Fan Card*, si sono ottenuti risultati indubbiamente positivi: oltre 300.000 tifosi sono entrati in possesso della *card*¹¹⁰; la vendita dei biglietti ha ottenuto un notevole incremento; gli episodi di violenza sono fortemente diminuiti. Ovviamente, alle persone individuate come responsabili di atti di violenza non è consentito l'accesso agli impianti (Calabrò, 2008: 9-11).

8. Sintesi

Il fenomeno della violenza correlata alle manifestazioni sportive – si tratta di senza dubbio di una forma di criminalità a tutti gli effetti – costituisce un problema che è emerso alla ribalta della cronaca già da diversi decenni. Esso ha una natura complessa

¹⁰⁸ Gli incidenti avvennero il 30 novembre 2006 prima, durante e dopo l'incontro (terminato con una vittoria della squadra di casa per 3 a 0): circa 600 *ultras* olandesi misero "a ferro e fuoco" la città francese costringendo la polizia ad intervenire anche dentro lo stadio, con la sospensione del *match* per circa 20 minuti. A seguito di tali incidenti, l'Uefa ha deciso con sentenza – in sede di appello – di escludere il Feyenoord dalla coppa Uefa. In primo grado, la sanzione applicata era stata più lieve: la società sportiva olandese era stata condannata al pagamento di 200.000 franchi svizzeri ed alla minaccia di giocare due gare a porte chiuse se i suoi tifosi si fossero di nuovo resi protagonisti (nei 3 anni successivi) di atti vandalici.

¹⁰⁹ All'inizio del progetto, era consentito l'acquisto di un massimo di quattro biglietti.

¹¹⁰ Numero da considerarsi rilevante in relazione sia alla popolazione belga che al totale degli appassionati di calcio in questo Paese.

– caratterizzata da una sua cultura e da suoi punti di riferimento – e richiede un’adeguata attenzione priva di banalizzazioni di ogni tipo; ha radici individuali e sociali e si “muove” parallelamente al mutare della società. La crisi economica degli ultimi anni – con il conseguente incremento della disoccupazione giovanile – e la più ampia “crisi dei valori” che sembra affliggere la società contemporanea hanno condotto e conducono ad un maggiore sviluppo del “tifo violento”. Per la maggioranza degli *ultras*, la violenza della domenica pomeriggio negli stadi – e nei “dintorni” degli stessi – non è altro che uno sfogo alle proprie frustrazioni ed un’incapacità di reagire nella giusta maniera alle proprie insoddisfazioni. Lo Stato dovrebbe comprendere che la cura dei sintomi non basta se non si rimuovono le cause alla base del problema.

Le violenze *de quibus* rappresentano una realtà anche in altri Paesi, sia facenti parte dell’Unione Europea, sia extracomunitari. Il *modus operandi* delle autorità inglesi ha costituito un precedente di notevole importanza nella lotta al fenomeno: gli anglosassoni hanno dimostrato che il dilagare di questo tipo di violenza – anche se radicata da tempo – può essere fortemente limitato con la collaborazione e il coordinamento di varie agenzie anche extraistituzionali. Il modello inglese ha, infatti, trovato parziale applicazione con successo anche in altri Paesi come Germania, Spagna, ecc.¹¹¹.

Anche in Italia, negli ultimi anni – nonostante il verificarsi di violenze di grande impatto mediatico che hanno turbato profondamente il sentire comune¹¹² – il fenomeno *de quo* ha subito fortunatamente un considerevole decremento. Il merito di questo miglioramento va senz’altro alle istituzioni le quali – soprattutto con l’introduzione della Legge 4 aprile 2007 n. 41, pur negli inevitabili contrasti e nella contraddittorietà di alcune soluzioni – hanno dimostrato l’evidente volontà di affrontare, in modo deciso e profondo, la violenza ultrà. Esse hanno compreso che la loro azione non deve limitarsi alla sola repressione ma deve avere finalità anche preventive e pedagogiche; non solo, ma hanno capito che, ai fini di un operato più incisivo ed efficace, devono avvalersi del contributo di altri soggetti protagonisti del mondo sportivo: le istituzioni sportive, i *Club* e i tesserati, gli operatori dell’informazione, le testate giornalistiche, le associazioni private e i privati cittadini. Sono stati fatti dei passi in avanti ma ancora molto resta da fare; il

¹¹¹ Anche l’Italia – come visto in precedenza – ha fatto propri degli aspetti del “modello inglese” come l’ampio uso degli *steward*, l’importanza della prevenzione nella lotta alla violenza correlata alle competizioni sportive, ecc.

¹¹² Il riferimento va ancora una volta alle morti dell’ispettore di polizia Raciti e del giovane tifoso Sandri.

problema è stato portato nelle scuole per una sensibilizzazione dei ragazzi già dai primi anni di insegnamento e questa potrebbe essere la chiave per la sua soluzione radicale: impedire che i bambini di oggi diventino i tifosi violenti del domani.

Bibliografia

- BALESTRINI N. (2004), *I furiosi*, Derive Approdi, Roma;
- BEHA O. (1987), *Anni di cuoio: l'Italia di oggi allo specchio del calcio*, Newton Compton, Roma
- BONDINI G. (2008), *Cala la violenza negli stadi. Meno incidenti, feriti e arresti grazie a polizia, Daspo e steward* in *Gazzetta dello Sport*, 29 marzo 2008;
- BONINI C. (2007), *Dalla curva all'eversione "20mila violenti contro il Sistema"* in <http://www.repubblica.it>
- BRUNO F. (2005), *Dipendenza, conformazione, autonomia. Uomini bomba o cittadini del mondo?*, AIASU, Roma;
- CAFERRI F. (2008), *Calcio e politica nel mondo* in <http://www.repubblica.it>;
- CALABRO' P. (2008), *La risposta delle Istituzioni dello Stato e quella del calcio alla violenza negli stadi Le esperienze di altri Paesi* in <http://www.altalex.com>;
- CAMERANI C. (2007), *Il Tifo e le sue dinamiche psicologiche* in *Detective magazine*, Anno II, n. 38, dicembre 2007;
- CLOWARD R.A. – OHLIN L.E. (1960), *Teoria delle bande delinquenziali in America*, Tr. it, Laterza, Bari 1968;
- COHEN A.K. (1955), *Ragazzi delinquenti*, Tr. it, Feltrinelli, Milano 1963;
- DESIATI M. (2007), *La biblioteca degli Ultras. I libri della violenza* in *Panorama*, Anno XLV, n. 48, 29 novembre 2007;
- FRANCESIO G. (2008), *Tifare contro. Una storia degli ultras italiani*, Sperling & Kupfer, Milano;
- HORNBY N. (2001), *Febbre a 90°*, Guanda Editore, Parma;
- KING J. (1998), *Fedeli alla tribù*, Guanda Editore, Parma;
- LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401;
- LEGGE 17 ottobre 2005, n. 210;
- LEGGE 4 aprile 2007, n. 41;
- LIBANORA R. – CARIOLI F. (1996), *Sport e società, oltre ogni violenza*, Centro Studi Kerr, Roma;
- MARCHI V. (1994), *Ultras*, Koinè, Roma;
- MINISTERO DELL'INTERNO, *I dati relativi ai campionati di calcio per la stagione 2007-2008*, elaborati ed analizzati dal Centro

- Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (CNIMS) in <http://www.interno.it>
- POLIZIA DI STATO (2002-03), *Rapporto della Polizia di Stato sul fenomeno della violenza negli stadi*, in <http://www.poliziadistato.it>
 - PONTI G. (1999), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano;
 - SALVINI A. (2004), *Ultrà. Psicologia del tifoso violento*, Giunti Editore, Firenze;
 - SEGRE D. (1979), *Ragazzi di stadio*, Mazzotta Editore, Milano;
 - TAYLOR E.B. (1958), *Primitive Culture*, Harper & Row, New York;
 - TURZIO S. - VILLA R. - VIOLI A. (2005), *Lombroso e la fotografia - Locus Solus*, Paravia Bruno Mondadori Editore, Milano;
 - WELSH I. (2001), *Tolleranza zero*, Guanda Editore, Parma.

Fonte dei grafici inseriti e dei dati relativi ai campionati di calcio per la stagione 2007-2008: Ministero dell'Interno.